

COSTITUZIONE VERDE

Statuto dei Verdi del Cantone Ticino (I Verdi)

(modificato dall'Assemblea elettorale del 02 giugno 2019)

Preambolo

I Verdi riconoscono che l'impatto delle azioni umane sull'ambiente e sul pianeta è sempre più grave. Il riscaldamento climatico, con i suoi effetti solo parzialmente prevedibili, non è che la maggiore e più globale di queste conseguenze. Accanto ad Esso vi sono la diminuzione della diversità naturale, l'impatto dell'inquinamento sugli ecosistemi e sulla salute umana, il peggioramento della qualità di vita, la perdita della bellezza e della poesia di molti paesaggi.

I Verdi desiderano fermamente cambiare le modalità di produzione e rivedere le basi stesse della nostra economia, per evitare una crisi ecologica, economica e sociale di portata imprevedibile. Non solo: un'economia basata sul miraggio di una crescita infinita e l'impoverimento di rapporti sociali e umani, che sembra spesso andare di pari passo con l'arricchimento materiale, stanno riducendo gli spazi di libertà, di auto---realizzazione e, in definitiva, di felicità.

I Verdi si impegnano a porre le basi di un'economia rispettosa dell'ambiente, che permetta agli esseri umani di vivere in armonia con la natura e con i propri simili.

I Verdi sono convinti che, per ottenere il risultato di un'umanità in armonia con il pianeta, occorre che essa sia prima in armonia con se stessa. I Verdi ritengono perciò che occorra impegnarsi per la soluzione non violenta dei conflitti, per un lavoro senza sfruttamento, per rapporti internazionali basati sull'autodeterminazione e il rispetto reciproco.

I Verdi si impegnano per il rispetto effettivo dei diritti umani, per le libertà individuali e democratiche, la giustizia economica e sociale, la solidarietà, l'integrazione di tutti i membri della società nel rispetto della diversità, la parità effettiva di diritti e doveri tra uomo e donna, l'apertura della società ai giovani, il rispetto per gli anziani e la laicità dello Stato.

I Verdi promuovono i propri scopi usando i mezzi della democrazia, le pratiche della non-violenza e i mezzi di comunicazione, nel pieno rispetto delle opinioni altrui. Essi sono disposti a collaborare con le forze politiche e sociali che si riconoscono in questi valori.

Definizione e sede

Articolo 1

I Verdi del Cantone Ticino (di seguito I Verdi) sono un partito e un movimento ecologista, senza scopo di lucro, costituito in associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. CCS.

Articolo 2

La sede è a Bellinzona.

Scopi e mezzi per attuarli

Articolo 3

Il partito ha per scopo la diffusione del pensiero ecologista tenendo conto dei principi di giustizia, solidarietà e libertà menzionati nel preambolo. I Verdi si attivano sul piano politico e giuridico. Partecipano alla formazione delle decisioni collettive, al lancio di iniziative e referendum, alle votazioni e alle elezioni comunali, cantonali e federali. Partecipano ai gruppi spontanei d'opinione purché questi rispettino le regole democratiche.

Articolo 4

Il partito fa parte dei Verdi svizzeri.

Adesione al partito

Articolo 5 – Membri

- a) È membro del partito chi condivide il presente statuto, paga la tassa sociale e non è iscritto a un altro partito.
- b) Con l'iscrizione e il pagamento della tassa sociale nasce il diritto di voto.
- c) L'adesione non è condizionata da provenienza, nazionalità o credo religioso. Chi aderisce al partito deve essere domiciliato o residente in Ticino. Il Comitato può però esonerare il candidato da questa condizione.
- d) L'elenco dei membri è riservato a un uso interno al partito. I dati contenuti nell'elenco sono protetti. Se occorre renderli pubblici o trasmetterli a un'autorità, il Comitato ne informerà i singoli membri. Resta riservata la legislazione in materia di protezione dei dati.
- e) La qualità di membro si perde con le dimissioni date per iscritto, il mancato pagamento della tassa sociale annua, il mancato versamento del contributo dovuto dagli eletti o l'espulsione. Le tasse già pagate non sono restituite.
- f) L'espulsione è pronunciata dal Comitato e deve essere motivata per iscritto. È data facoltà di ricorso - entro trenta giorni dall'intimazione della decisione - all'Assemblea generale ordinaria, che decide in ultima istanza.
- g) I dimissionari, gli esclusi ai sensi della lettera e) e gli espulsi non hanno alcun diritto sul patrimonio del partito.
- h) Gli eletti dimissionari, esclusi o espulsi perdono il diritto di sedere nelle commissioni del legislativo, sia a livello federale, cantonale e comunale. Analogamente gli eletti nei consigli di amministrazione pubblici o parapubblici perdono il diritto di sedere nei suddetti organi se la loro elezione dipende solo dalla decisione del partito.

Articolo 6 – Simpatizzanti e indipendenti

Chi simpatizza e sostiene le idee e il programma dei Verdi, ma non vuole diventarne membro, può partecipare alle attività. I simpatizzanti possono fare gruppo nei legislativi con I Verdi alle condizioni qui espresse e a quelle decise volta per volta dal Comitato e/o dalle Sezioni locali.

I simpatizzanti e gli indipendenti non hanno diritto di voto. Se invitati, possono partecipare alle riunioni degli organi del partito. La partecipazione all'Assemblea generale è libera.

Articolo 7 – Le Sezioni

- a) Le Sezioni hanno lo scopo di organizzare l'affermazione delle idee ecologiste in ambito locale e regionale.
- b) Le Sezioni si costituiscono di regola a livello comunale o distrettuale. Ogni membro appartiene di diritto alla Sezione del suo domicilio e del suo distretto.
- c) La Sezione si costituisce mediante l'approvazione di uno statuto sezionale, conforme a quello dei Verdi, da parte di un'assemblea costituente e il riconoscimento da parte del Comitato cantonale.
- d) La decisione di sciogliere la Sezione spetta ai suoi membri. L'eventuale patrimonio, l'archivio e il materiale appartenente alla Sezione va consegnato al Gruppo Operativo che, a sua volta, lo consegnerà alla nuova Sezione eventualmente costituitasi in sostituzione di quella sciolta.

Finanziamento

Articolo 8

- a) Il partito si finanzia con le tasse sociali, da prelevare annualmente; con le sottoscrizioni, le donazioni, i legati, il provento di manifestazioni o pubblicazioni e con la retrocessione al partito del 20% degli onorari o diarie di seduta percepiti dai membri (o indipendenti) eletti come rappresentanti dei Verdi negli organi legislativi, esecutivi e giudiziari, nei consigli d'amministrazione pubblici e parapubblici a livello cantonale e federale.
- b) Su richiesta scritta dell'interessato il Comitato per giustificati motivi può annullare o ridurre l'obbligo di retrocessione descritto al punto precedente.
- c) Per il contributo dovuto dagli eletti negli organi esecutivi, legislativi o nei consigli d'amministrazione pubblici o parapubblici comunali o distrettuali la decisione relativa all'eventuale contributo richiesto e alla sua destinazione spetta alla sezione comunale o distrettuale che consegnerà alla nuova Sezione eventualmente costituitasi in sostituzione di quella sciolta.

Articolo 9

I membri del partito non rispondono personalmente dei debiti sociali.

Gli organi statutari

Articolo 10

Gli organi statutari sono:

- a) L'Assemblea generale
- b) Il Comitato
- c) Il Gruppo Operativo e il Coordinamento

Articolo 11 – Diritto di voto e maggioranza

Ogni membro ha diritto a un voto. All'Assemblea e negli organi dei Verdi dove sono eletti come rappresentanti dei Giovani Verdi, hanno diritto di voto anche i Giovani Verdi. Salvo che lo statuto preveda diversamente, di regola le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti.

I membri personalmente coinvolti da una decisione si astengono dal voto. Se chiesto da almeno un quarto dei presenti, la votazione deve avvenire a scrutinio segreto. A richiesta dei due terzi dei presenti, si può deliberare su oggetti non contemplati dall'ordine del giorno.

Articolo 12 – Partecipazione di persone esterne al partito e di membri non eletti

La partecipazione alle riunioni di persone esterne al partito o agli organi del partito deve essere preventivamente approvata dai presenti. La partecipazione all'Assemblea generale è di principio libera.

Articolo 13 – Assemblea generale (Ag)

- a) L'Assemblea generale è l'organo supremo del partito.
- b) È convocata dal Gruppo Operativo e, in via ordinaria, una volta all'anno; oppure, in via straordinaria, su richiesta dal Gruppo Operativo o del Comitato cantonale o di un quinto dei membri del partito.
- c) L'Assemblea generale viene convocata con almeno un mese di preavviso, ridotto a 14 giorni in caso d'urgenza.
- d) La convocazione menziona l'ordine del giorno sul quale si delibera e i termini entro i quali devono essere consegnate eventuali risoluzioni, mozioni o emendamenti.
- e) Di principio l'Assemblea generale è aperta al pubblico, salvo che essa decida diversamente.
- f) Le competenze dell'Assemblea generale sono:
 - approvare lo statuto e le sue modifiche, sciogliere il partito. Queste decisioni sono adottate dalla maggioranza dei due terzi dei presenti
 - adottare il programma politico e le relative modifiche;
 - approvare il rapporto d'attività del Gruppo Operativo;
 - eleggere il Gruppo Operativo del partito;
 - eleggere il Comitato del partito, composto da un minimo di 10 membri e due revisori, tutti per un incarico di due anni, rinnovabile;
 - confermare la decisione di partecipare alle elezioni cantonali e nazionali;

Articolo 14 – Il Comitato

- a) Il Comitato è composto da:
 - il Presidente del Comitato;
 - una delegazione del Gruppo Operativo, che potrà esprimere un massimo di due voti a cui si aggiunge un voto del presidente o del copresidente del comitato se anche membro del Gruppo Operativo;
 - i membri eletti nei parlamenti e negli esecutivi cantonali e federali;
 - un rappresentante per Sezione distrettuale;
 - i rappresentanti e i supplenti dei Verdi in seno ai Verdi svizzeri;
 - un rappresentante della Conferenza dei consiglieri comunali e municipali;
 - due rappresentanti della Sezione cantonale dei Giovani Verdi svizzeri;
 - i membri eletti dall'Assemblea generale.
- b) Il Comitato si riunisce ogni qualvolta lo convoca il Presidente del Comitato, oppure quando un terzo dei suoi membri lo richiede, oppure quando lo richiede il Gruppo Operativo. La convocazione, con annesso l'ordine del giorno, può farsi per iscritto o verbalmente. Il Comitato è presieduto dal suo Presidente o Copresidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o da un membro di Comitato. La partecipazione alle riunioni di Comitato è obbligatoria. Assenze ingiustificate per più di tre sedute all'anno motivano la decadenza automatica della carica.
- c) Il Comitato si pronuncia su tutti i temi d'attualità politica e inoltre:
 - decide se dotarsi un regolamento interno;
 - veglia al rispetto delle decisioni assembleari;
 - pronuncia per iscritto l'espulsione di un membro;
 - riceve le dimissioni;

- nomina al suo interno il proprio Presidente o i copresidenti e il vicepresidente;
 - nomina i rappresentanti e i supplenti in seno ai Verdi svizzeri;
 - gestisce le entrate, decide le spese, controlla l'operato del cassiere e, previo rapporto dei revisori, verifica i conti da sottoporre all'Assemblea generale;
 - decide la partecipazione alle elezioni cantonali e nazionali e propone le liste elettorali all'Assemblea generale;
 - decide il lancio di iniziative popolari e di referendum e in generale decide la promozione o la partecipazione a progetti politici concreti o a movimenti d'opinione;
 - decide le alleanze con altre forze politiche in vista delle elezioni cantonali e federali;
 - adotta le indicazioni di voto per le votazioni cantonali e federali;
 - approva i contenuti dei dossier tematici;
 - riconosce le Sezioni e vigila sulla loro attività.
- d) Nella proposta delle liste elettorali il Comitato dovrà porre particolare attenzione al ricambio dei candidati. Chi ha occupato una carica per quattro legislature consecutive in rappresentanza dei Verdi non può chiedere un ulteriore mandato per la medesima carica.
- e) Di principio chi è eletto negli organi esecutivi e legislativi a livello nazionale, cantonale o comunale non può far parte del Consiglio di amministrazione di enti pubblici o para-pubblici e questa incompatibilità è data per statuto se l'organo esecutivo o legislativo in cui siedono esercita la vigilanza sull'ente.
- f) Di principio non si possono cumulare le cariche elettive negli organi legislativi e esecutivi.
- g) Nella proposta delle liste elettorali e di assegnazione dei posti negli enti parastatali il Comitato dovrà inoltre considerare che:
- La carica di Gran Consigliere non è compatibile con quella di Consigliere nazionale;
 - Di principio la lista elettorale deve rispettare la parità di genere.
- h) I membri eletti dall'Assemblea generale e il Presidente del Comitato restano in carica per due anni, rinnovabili.

Articolo 15 – Il Coordinamento e il Gruppo Operativo

- a) Il Gruppo Operativo è composta da 5, 7 o al massimo 9 membri eletti dall'Assemblea.
- b) La carica di membro del Gruppo Operativo dura due anni, rinnovabili.
- c) Il Gruppo Operativo si organizza al proprio interno. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice.
- d) Un membro del Gruppo Operativo deve assumere la carica di cassiere.
- e) Almeno 2 membri del Gruppo Operativo formano il Coordinamento
- f) I coordinatori sono i portavoce del partito.
- g) Il Gruppo Operativo esegue le decisioni dell'Assemblea generale e del Comitato e cura gli affari correnti. In particolare:
1. decide se dotarsi di un regolamento interno;
 2. nomina i coordinatori e i loro sostituti;
 3. nomina il cassiere;
 4. nomina il segretariato del partito, ne fissa la retribuzione e il mansionario;
 5. decide i compensi e i rimborsi spese;
 6. convoca l'Assemblea generale e ne fissa l'ordine del giorno;
 7. se non è possibile nella tempistica coinvolgere il Comitato prende le decisioni o adotta le misure politiche urgenti;
 8. si impegna a promuovere l'informazione interna ed esterna sull'attività de I Verdi;
 9. nomina i delegati in consessi cantonali, federali e internazionali;
 10. promuove e mantiene il contatto con i partiti Verdi di altri cantoni ed esteri;
 11. promuove e mantiene il contatto con i movimenti e gruppi che condividono gli scopi de I Verdi;
- h) Il Gruppo Operativo nomina e gestisce i collaboratori stipendiati de I Verdi.
- i) I membri del Gruppo Operativo rappresentano il partito e hanno potere di firma collettiva a due.

Articolo 16 – Conferenza dei consiglieri comunali e dei municipali

- a) Ne fanno parte per diritto i membri del partito eletti in seno a legislativi ed esecutivi comunali. La Conferenza si riunisce quando vuole, su proposta di almeno cinque membri. Le opinioni si possono anche scambiare tramite email.
- b) Per ogni riunione si eleggerà il Presidente del giorno.
- c) Un suo rappresentante partecipa per diritto al Coordinamento e al Comitato cantonale.
- d) La Conferenza dei consiglieri ha la funzione di un'antenna sul territorio.

Articolo 17 – Finanze e responsabilità

- a) Le finanze sono dirette da un membro del Coordinamento con la funzione di cassiere.
- b) Il Coordinamento tiene una regolare contabilità e la sottopone all'approvazione del Comitato e dell'Assemblea generale.

Articolo 18 – Scioglimento

- a) Lo scioglimento del partito può essere deciso solo dall'Assemblea generale.
- b) L'Assemblea generale decide a chi devolvere l'eventuale patrimonio del partito.
- c) L'intero archivio del partito dovrà essere consegnato all'Archivio cantonale.

Articolo 19

Per quanto non è previsto dal presente statuto, fanno stato le disposizioni del Codice Civile Svizzero.

Il presente statuto sostituisce e annulla integralmente quello approvato dall'Assemblea de I Verdi del Ticino il 2 giugno 2012 ed entra immediatamente in vigore.